

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA – PTPCT
(2022-2024)**

Indice

I.	Disposizioni generali.....	2
1.	Premessa.....	2
2.	Quadro normativo di riferimento	2
3.	Compiti statutari e organizzazione della società.....	4
4.	La nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	6
5.	Individuazione dei soggetti e dei ruoli nella strategia di prevenzione.....	6
6.	Interconnessione del PTPC con gli altri strumenti vigenti o in corso di attivazione	7
II.	Processo di adozione del Piano	7
1.	Consultazione e approvazione	8
2.	Processo di gestione del rischio: analisi del contesto esterno e del contesto interno.....	8
A.	Analisi del contesto esterno	8
B.	Analisi del contesto interno – Mappatura dei processi.....	9
C.	Valutazione del rischio	10
III.	Misure di prevenzione	12
IV.	Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT 2022 – 2023	18
V.	Trasparenza	19
VI.	Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico e Registro degli accessi	20
VII.	Dati ulteriori	21

I. Disposizioni generali

1. Premessa

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile.

Tale decisione discende dalla necessità di semplificare ed uniformare il più possibile il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico.

Infatti, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che per molte amministrazioni prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Al riguardo, l'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Dal combinato disposto dell'art. 6 del DL 80/2021, istitutivo del PIAO (per la parte programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza), e dell'art. articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ne discende che per le società in controllo pubblico, come nel caso di DTT, non vi sia l'obbligo di adozione del PIAO, mentre rimane confermato, ai sensi della legge 190/2012, l'adozione dei PTPCT o, in alcuni casi, di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG 231.

2. Quadro normativo di riferimento

Il Piano è stato formulato tenendo conto:

- Della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e loro successive modifiche ed integrazioni;
- Del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”;
- Dei Decreti Legislativi 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e 16 giugno 2017 n.100 “Disposizioni integrative al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- Della Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche “PNA 2019”) emanato dall'ANAC con propria Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;

- Delle delibere o determinazioni assunte dall'ANAC in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza e, in particolare:
 - La Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, relativa alle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"), che sostituisce la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015;
 - La già richiamata Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, "Piano Nazionale Anticorruzione 2019";
 - La Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. In caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Del vigente statuto della società adottato nell'Assemblea della società del 12 marzo 2020, quale aggiornamento del precedente statuto approvato il 10 settembre 2019, per tener conto dell'aggiornamento della compagine societaria conseguente l'ingresso del socio ENI;
- Del Codice etico della società.
- Dal documento dell'ANAC "*Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 Delibera n. 1064/2019*" che fornisce un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del PNA 2019-2021;
- Del documento dell'ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 3/2/2022 "*Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza*", elaborato dall'Autorità al fine di fornire alcune indicazioni operative per la predisposizione del Piano.

Nello specifico le fonti che possono trovare applicazione nella DTT S.c.a.r.l.:

- Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019: "*Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001*";
- Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020: "*Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*";
- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020: "*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*";
- Delibera ANAC n. 600 del 1° luglio 2020: "*Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni*" Tale decisione individua una fattispecie in cui, qualora un'amministrazione vieti a propri dipendenti l'esercizio di alcune attività all'interno della stessa, si configura un'ipotesi di incompatibilità "interna" di carattere eccezionale non riconducibile alle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. Tale tipo di incompatibilità "interna", pur essendo espressione dell'autonomia organizzativa di un'amministrazione, con impatto

sull'assetto organizzativo degli uffici e sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, non comporta limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà individuali come invece nelle ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021: *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);*
- Delibera ANAC n. 1047 del 25 novembre 2020: *“Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs.50/2016, al personale dipendente”;*
- Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020: *“Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”;*
- Delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021:” *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013: superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013”*

3. Compiti statutari e organizzazione della società

La società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, Consorzio per l'attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test DTT S.c.a.r.l. (DTT S.c.a.r.l.) è stata costituita il 10 settembre 2019 con lo scopo di tradurre le conoscenze teoriche e tecnologiche dei soci nella progettazione, previa individuazione delle opportune soluzioni tecnologiche, nella costruzione e nella successiva gestione sperimentale ed implementazione della Macchina Divertor Tokamak Test (DTT).

La società ha un capitale sociale di un milione di euro, interamente versato. Sono soci della DTT S.c.a.r.l.: l'ENEA (70,5%), l'ENI (25%), l'INFN (1%), il C.R.E.A.T.E (0,75%), il Consorzio RFX (0,75%), il Politecnico di Torino (0,5%), l'Università degli studi di Milano – Bicocca (0,5%), l'Università degli studi della Tuscia (0,5%) e l'Università degli studi di Tor Vergata (0,5%).

La società ha come oggetto sociale (art. 2 dello Statuto) quello di promuovere nell'interesse dei soci, anche in collaborazione con organismi ed enti nazionali, europei ed internazionali, la ricerca scientifica, in particolare applicata, lo sviluppo tecnologico, la formazione superiore e la diffusione dei risultati nel settore della Fusione Termonucleare Controllata.

Cuore delle attività della DTT S.c.a.r.l. è la realizzazione e la successiva gestione sperimentale della macchina DTT, di proprietà del socio ENEA.

La macchina DTT ha l'obiettivo di dare un contributo fondamentale alla soluzione di uno dei problemi aperti più critici in vista della realizzazione del reattore a fusione: lo smaltimento della potenza termica generata nel plasma

DTT è una infrastruttura inserita nella roadmap europea sulla fusione e sarà uno dei centri nevralgici degli sviluppi destinati alla dimostrazione della fattibilità dell'energia da fusione. Sostanzialmente, consiste in un esperimento che integra ricerche di fisica e tecnologia, che accompagnerà ITER durante la sua fase operativa, e contribuirà in modo determinante alla progettazione e costruzione del reattore dimostrativo DEMO. Tra i vari obiettivi vi sono i test di materiali avanzati e le soluzioni innovative per lo smaltimento del carico termico sui


componenti affacciati al plasma.

DTT sarà di gran lunga la più importante infrastruttura di questo tipo in Europa. I parametri di progetto la proiettano su obiettivi strategici di grande prestigio che attrarranno tutti i laboratori internazionale in vista della realizzazione dell'energia da fusione, rendendo il nostro Paese un fortissimo punto di attrazione per la comunità scientifica e tecnologica mondiale.

Il costo complessivo del progetto, per arrivare alla produzione del primo plasma, è stato valutato in circa 600 milioni di euro (iva esclusa), valuta 2015, che includono le spese del Gruppo di Progetto e di funzionamento della società dedicata alla realizzazione e operazione della facility DTT. L'investimento è finanziato per 250 milioni da un prestito BEI ad ENEA e per i restanti 250 milioni da: Ministeri per 80 milioni (MIUR 40 milioni e MISE per 40 milioni), Regione Lazio per 25 milioni, attività svolte direttamente dai partner per 30 milioni, fondi propri dell'ENEA per 25 milioni, EUROfusion per 60 milioni, forniture in kind da parte di partner internazionali del progetto, per 30 milioni. I restanti 100 milioni di euro sono relativi al costo di esercizio del progetto e sono a carico dei soci secondo le quote di partecipazione alla Società. La società ha adottando un modello organizzativo, in data 20 luglio 2020, successivamente adeguato in data 3 marzo 2021.

La struttura organizzativa della società è di seguito rappresentata.

Fig.1



Per ciò che riguarda il personale, a norma dell'art. 4, comma 4, dello statuto la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture e dei servizi di progettazione e ricerca messi a disposizione dai Soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Ciò si è tradotto nell'assegnazione temporanea, ex art. 27 bis del D.lgs. 165/2001 di un nucleo di personale dell'ENEA, nel comando da parte ENI del PM, e nella messa a disposizione part-time di un altro nucleo di personale degli altri soci.

La società ha adottato il Codice etico e, attualmente, nel periodo transitorio intercorrente

l'adozione del "modello 231" la funzione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") è temporaneamente demandata al vertice aziendale. A valle dell'adozione del Modello 231 si dovrà procedere alla nomina di un OdV indipendente.

Nell'anno 2022 sono state definite e sono in corso di approvazione le procedure operative per la regolamentazione interna dei principali processi gestionali, di seguito riportate:

- Gestione del programma assicurativo e dei contratti di assicurazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione della fatturazione attiva;
- Gestione dei cespiti aziendali;
- Predisposizione e conservazione dei documenti sociali soggetti a controllo degli organi societari;
- Gestione della contabilità fornitori – fatturazione passiva;
- Chiusure Periodiche e finali Contabilità Generale;
- Predisposizione del Fascicolo di Bilancio di Esercizio;
- Partecipazione ai corsi di formazione;
- Gestione di omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- Incentivi alle funzioni tecniche (Art. 113 D.lgs. 50/2016).

4. La nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Consiglio di Amministrazione della società ha provveduto alla nomina del RPCT in data 7/4/2020.

Al riguardo, va precisato che finora la società si è avvalsa, in coerenza con lo statuto, di personale messo a disposizione dai soci, che non ha dirigenti nel proprio organico, e che non può trovare applicazione la soluzione prospettata dall'ANAC per le piccole società appartenenti ad un gruppo societario laddove si prevede la possibilità che il RPCT possa rimanere quello della società capogruppo con l'individuazione di un referente per le altre società del gruppo. Infatti, la società DTT S.c.a.r.l. non è configurabile come gruppo societario, con ENEA nel ruolo di "società capogruppo", atteso che non sussistono le condizioni soggettive necessarie, tipiche del settore privato, come la presenza di una società holding che eserciti un'attività di direzione o coordinamento nei confronti di altre società.

Conseguentemente, l'incarico di RPCT è stato affidato ad un componente del Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali e senza compensi aggiuntivi.

5. Individuazione dei soggetti e dei ruoli nella strategia di prevenzione

Alla definizione, adozione e attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono intervenuti, e partecipano, i seguenti attori della società:

- **Consiglio di Amministrazione:** ha nominato il RPCT; adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti; adotta il Modello 231, il Codice Etico e i Regolamenti;
- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:** svolge i compiti previsti dalla L. 190/2012, e indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, nonché tutti quelli evidenziati nella normativa di settore e nei documenti ANAC; elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione; propone al Consiglio di Amministrazione il PTPC. Inoltre il RPCT

segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al medesimo organo i nominativi del personale che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- **Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA):** è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della società quale stazione appaltante.
- **Responsabili della struttura organizzativa:** svolgono, per l'area di propria competenza, attività informativa nei confronti del RPCT, e dell'Autorità Giudiziaria; elaborano il processo di gestione del rischio per le rispettive aree di attività; propongono misure di prevenzione e ne monitorano periodicamente l'attuazione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione ivi incluse quelle concernenti il conflitto di interessi in tutte le sue forme; adottano le misure gestionali; osservano e fanno osservare da tutto il personale afferente alla rispettiva struttura le misure contenute nel PTPCT.
- **Tutto il personale operante presso la società a qualsiasi titolo:** partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel PTPCT; segnalano le situazioni di illecito ai propri Responsabili di struttura; segnalano casi di personale conflitto di interessi.

6. Interconnessione del PTPC con gli altri strumenti vigenti o in corso di attivazione

Al fine di rendere efficienti le misure per la prevenzione della corruzione, indicate in questo Piano, le stesse sono connesse:

- Ai previsti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della società, di cui alla Sezione Trasparenza del presente PTPCT;
- Alle norme contenute nel Codice etico;
- Al collegamento con il Piano Triennale 2022-2024 delle attività, del Piano annuale 2022 e del Bilancio Preventivo 2022;
- Al collegamento con il Piano della formazione.

Come previsto dalla delibera ANAC 1134 del 2017, dopo l'approvazione del Modello 231 da parte di DTT, sarà necessario integrare il PTCT con le Misure Integrative Anticorruzione.

II. Processo di adozione del Piano

L'art. 1, comma 7, della L. n.190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prescrive che l'Organo di indirizzo individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, al riguardo, il Consiglio di Amministrazione della DTT S.c.a.r.l. in data 7 aprile 2020 ha proceduto alla nomina.

L'RPCT, avvalendosi anche di una struttura organizzativa di supporto messa a disposizione della Società, ha proceduto all'aggiornamento della mappatura dei processi già effettuata nel precedente PCPT e alla mappatura dei processi amministrativi mediante il coinvolgimento della struttura organizzativa di primo livello, nonché del Presidente di DTT.

1. Consultazione e approvazione

Il PTPCT viene predisposto in bozza dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e successivamente definito sulla base dei contributi resi, in sede di consultazione, dai Responsabili della struttura organizzativa, dai soci e dal Collegio Sindacale. A valle del processo di consultazione, il PTPCT viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito Società Trasparente. Il PTPCT, inoltre, costituirà parte integrante del Modello di Controllo della Società, attualmente in fase di implementazione.

2. Processo di gestione del rischio: analisi del contesto esterno e del contesto interno

A. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le peculiarità dell'ambiente di riferimento nel quale la DTT S.c.a.r.l opera possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno; fenomeni che possono insorgere, in relazione ai tradizionali ambiti di competenze, sia nei rapporti con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, sia in base alle caratteristiche del territorio ove la società opera.

La società opera presso il Centro di Ricerca ENEA di Frascati e al riguardo l'analisi è basata, come punto di partenza, sull'analisi del contesto esterno effettuata dall'ENEA.

- **Relazioni con gli stakeholders**

Gli interlocutori della società sono i suoi azionisti, gli operatori economici e il contesto nazionale ed internazionale della ricerca sulla fusione nucleare controllata. Tra questi ultimi, la Comunità Europea, l'EURATOM, il Consorzio EUROfusion quale organismo comunitario costituito dagli stati membri per la gestione dei contributi della UE destinati alla ricerca nel campo della fusione, Fusion for Energy (F4E) quale soggetto attuatore dell'EURATOM per la realizzazione di ITER, gli altri Enti pubblici di ricerca nazionali, gli Atenei, e le industrie che operano nel settore della fusione nucleare. Gli Operatori economici sono prevalentemente chiamati a fornire beni e servizi necessari per la costruzione del DTT, attraverso procedure regolate dal codice dei contratti pubblici.

Nelle modalità di rapporto con gli Operatori economici è necessario evidenziare come l'acquisto componentistica altamente innovativa o sperimentale/prototipale da parte della società, necessaria alla realizzazione di DTT, possa comportare frequentemente un'assenza di concorrenza o una concorrenza assai limitata nel settore specifico delle forniture di tali beni. Proprio l'esigenza di contemperare la necessità realizzare una infrastruttura di ricerca altamente innovativa con il rispetto delle normative in tema di affidamenti di contratti pubblici, impone una attenta opera di monitoraggio finalizzata ad evitare eventuali distorsioni rilevanti per una corretta attività di prevenzione della corruzione.

- **Caratteristiche di riferimento del territorio**

Resta attuale la puntuale analisi svolta nel PTPCT 2021-2023 relativamente al contesto esterno di riferimento relativo al settore della ricerca. In estrema sintesi, a livello nazionale, il comparto della ricerca pubblica è interessato solo a livello marginale da fenomeni di tipo corruttivo, e il contesto si conferma tra quelli in cui

potenzialmente possono verificarsi episodi di “cattiva amministrazione” o di vera e propria corruzione da prevenire con idonee misure.

Da un punto di vista del contesto geografico dei casi rilevati, Lazio, Campania e Puglia risultano rispettivamente al 2°, 3° e 4° posto della graduatoria dei fenomeni corruttivi, che riguardano prevalentemente il settore della contrattualistica pubblica. In tali ambiti, il comparto della ricerca pubblica è interessato marginalmente (Università, 4%), ma il settore si conferma tra quelli in cui potenzialmente possono verificarsi episodi di “cattiva amministrazione” o di vera e propria corruzione da prevenire con idonee misure.

I dati dell’Istat riferiti al periodo 2015-2019 evidenziano un trend di crescita dei reati di truffa e frode informatica (espressi come percentuale sul totale) dal 5% (valore 2015) al 9% (valore 2019). Si tratta di reati di un qualche interesse per le attività società, considerato l’utilizzo obbligatorio delle piattaforme di negoziazione elettronica e di vari sistemi informatici ad accesso riservato, con credenziali concesse al personale, soprattutto per quanto concerne i contratti pubblici.

Infine, basandosi sull’analisi svolta dall’ENEA nel PTPCT 2020-2022 dell’Agenzia, l’elaborazione dei dati riferiti ad eventi di estorsione, associazione a delinquere e associazione mafiosa (fonte “Il Sole 24 ore”) consentono di ritenere basso nel Lazio il valore di rischio per tale tipologia di reati. Sempre con riferimento all’analisi svolta da ENEA si evidenzia, invece, come l’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel periodo 2008-2015, ha elaborato i dati nelle principali province italiane sul numero dei reati commessi e sul numero delle segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate. Ne consegue che con riguardo ai reati commessi di peculato e concussione la provincia di Roma, insieme a quella di Napoli, risulta essere tra le aree con il più alto valore medio dell’intero periodo. Per i reati commessi relativi alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio la provincia di Roma risulta essere l’area con il più alto valore medio dell’intero periodo, seguita dalle province di Napoli e Milano. Ancora le province di Roma e Napoli risultano essere quelle con il più alto valore medio dell’intero periodo per reati commessi per l’abuso d’ufficio, con numeri pressoché dimezzati per le province di Bari, Reggio Calabria e Palermo. Questo contesto così delineato, rende necessario porre l’attenzione alle misure di prevenzione ed al loro continuo monitoraggio circa lo stato di applicazione.

Tutto ciò rende necessario porre l’attenzione alle misure di prevenzione ed al loro continuo monitoraggio circa lo stato di attuazione.

B. Analisi del contesto interno – Mappatura dei processi

Come precisato dall’ANAC nel Piano Nazionale 2019, che come detto costituisce ancora il riferimento per il PTPCT 2022-2024, l’analisi del contesto interno deve riguardare gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la “sensibilità” della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione dedicata alla costruzione di una complessa e innovativa macchina sperimentale. La mappatura dei processi è l’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno e consiste nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi afferenti

all'intera società.

La mappatura dei processi è stata effettuata per la prima volta nel PTPCT 2021-2023 e si ritiene ancora valida per il PTPCT 2022-2024 sia sulla base dei processi, che restano sostanzialmente immutati, sia sulla base del risultato del monitoraggio del PTPCT che ha confermato l'efficacia delle misure.

Come noto, ad oggi la Società non dispone di personale proprio (inclusi dirigenti) ma questo viene messo a disposizione dai soci. Attualmente sono distaccati nella Società 29 unità di 25 messe a disposizione dal socio Enea e 4 messe a disposizione del socio ENI. Inoltre, sono presenti 2 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Chief Engineer e Responsabile Modello 3D).

L'elenco dei processi, con l'indicazione del livello di rischio costituisce **l'Allegato A – registro dei Processi**.

Per i soli processi la cui valutazione del rischio ha evidenziato un rischio superiore al "basso" nell'**Allegato B – Catalogo delle misure** vengono riportate le relative misure di riduzione del rischio.

C. Valutazione del rischio

A seguito della mappatura dei processi, la valutazione del rischio è stata effettuata mediante l'identificazione degli eventi rischiosi, l'analisi del rischio e la sua ponderazione. Tra gli elementi si è considerato: l'analisi del contesto interno ed esterno e le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi.

La metodologia di valutazione del rischio adottata dalla Società si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e nelle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019. La valutazione del rischio ha compreso le specifiche fasi di identificazione, analisi e ponderazione del rischio di corruzione. Pertanto, il valore del rischio tiene conto anche del prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto.

L'analisi del rischio è riportata in un'apposita scheda riportante l'analisi e indicazione dei fattori abilitanti, da intendersi quali fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione: tali fattori possono essere per ogni rischio molteplici e combinarsi tra loro.

L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Tra i principali fattori abilitanti, in linea teorica, si evidenziano:

- La mancanza di misure di trattamento del rischio: in questa fase è stato verificato, anche sulla base del monitoraggio del precedente PTPCT, se il processo fosse già stato sottoposto ad efficaci strumenti di controllo per prevenire gli eventi rischiosi;
- La mancanza di trasparenza;
- L'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- L'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- La scarsa responsabilizzazione interna;
- L'inadeguatezza o l'assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- L'inadeguata diffusione della cultura della legalità.

La verifica dell'attualità dell'analisi di rischio formulata in fase di predisposizione del PTPCT 2021-2023 è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019, adottando un approccio di tipo qualitativo, anche basato sulle valutazioni effettuate da altre realtà confrontabili, per loro natura, con la DTT S.c.a.r.l.

Di conseguenza, sono confermati gli indicatori di rischio:

- Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla società: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- Manifestazione di eventi corruttivi avvenuti in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato in altre realtà simili, il rischio aumenta in quanto quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo di costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per la misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio è stata adottata una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

Per il trattamento del rischio, sono confermate le misure già adottate nel PTPCT 2021-2023:

- Controllo;
- Trasparenza;
- Definizione e promozione dell'etica e di standard comportamentali;
- Regolamentazione;
- Semplificazione;
- Formazione;
- Disciplina del conflitto di interessi.

La programmazione delle misure è stata confermata, secondo le indicazioni dell'ANAC, prendendo in considerazione:

- Le fasi e/o modalità di attuazione della misura;
- La tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura, ove necessario, è stata scadenzata nel tempo al fine di consentire ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- Le responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di

responsabilizzazione della struttura organizzativa sono stati indicati i responsabili dell'attuazione della misura;

- Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Alla conclusione del processo di verifica non sono emersi processi con grado di rischio alto e di conseguenza, anche in analogia con altre realtà simili, è stato deciso di sottoporre a trattamento i processi riportanti un rischio medio.

Al riguardo, è stata elaborata, per ciascun processo riportante un rischio medio, una scheda contenente le fasi, le attività, i rischi, le misure, la tempistica, le relative fasi di attuazione, i destinatari, l'indicatore di monitoraggio ed il relativo valore atteso, da parte dei responsabili della struttura organizzativa.

Tali schede, così predisposte, sono state raccolte nell'**Allegato B- Catalogo delle Misure**.

Dopo l'approvazione del Modello 231 di DTT, dovrà essere adottata un'unica mappatura che contenga anche i rischi 231 al fine di formalizzare le misure integrative anticorruzione.

III. Misure di prevenzione

Sono confermate le misure di prevenzione riportate nell'allegato B che hanno carattere di misure specifiche e incidono su specifici eventi rischiosi individuati tramite l'analisi del rischio e sono state previste per i processi riportanti "rischio medio". A tali misure si affiancano le misure di carattere generale previste da espresse indicazioni normative, di seguito riportate:

1. Trasparenza

La misura è descritta nel capitolo IV, ed è dettagliata nell'**Allegato C – Flussi Informativi**. La società ha implementato sul proprio sito web istituzionale, la sezione "Società Trasparente" in cui sono pubblicate le informazioni richieste dalla legge, con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

2. Codice etico

Il Consiglio di Amministrazione della società, in data 20 luglio 2020, ha adottato il Codice etico, come prima fase dell'adozione del Modello 231. In conformità anche agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione 2018, il Codice etico si prefigge tra l'altro anche l'obiettivo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, i doveri che incombono sul personale della società.

3. Astensione nel caso di conflitto di interessi

Il conflitto di interessi si realizza quando un interesse privato del dipendente (c.d. Interesse secondario) interferisce, anche potenzialmente, con l'interesse pubblico che egli deve perseguire. In conformità all'art.1, comma 41 della L. 190/2012, la finalità di prevenzione si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto, anche potenziale, e con l'obbligo di segnalazione da tale situazione. Al riguardo, DTT S.c.a.r.l., ha espressamente disciplinato nel Codice etico questa fattispecie, obbligando il personale ad astenersi

dall'intervenire in processi istruttori, decisionali o di controllo che possano anche solo potenzialmente determinare situazioni di conflitto, segnalando per iscritto le situazioni di conflitto anche potenziale al proprio

Responsabile o all'organo di appartenenza. Tale norma regolamentare recepisce, ovviamente, anche quanto contemplato dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alle situazioni di conflitto di interesse afferenti agli appalti pubblici.

4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

DTT S.c.a.r.l., attualmente non ha partecipazione in altre società e per statuto si avvale del personale messo a disposizione dei soci. Le verifiche sono effettuate, al momento, ai consulenti, professionisti e collaboratori in via continuativa.

5. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (“pantouflage” – revolving doors”)

Tale misura si applica al personale con poteri autoritativi e negoziali, che per conto della società emettono provvedimenti amministrativi e perfezionano negozi giuridici mediante la stipula di contratti di rappresentanza giuridica ed economica.

Tra i poteri autoritativi e negoziali rientrano, nel caso della società, i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi. Al riguardo, l'ANAC, nel PNA ha richiamato i propri pareri e orientamenti in materia ribadendo in particolare che il divieto del pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento collaborando, ad esempio, all'istruttoria.

Tale misura non è di diretta applicazione per DTT S.c.a.r.l, in quanto la società recepisce, per tale materia, la specifica regolamentazione in materia dei propri soci.

6. Formazione delle commissioni di gara

In coerenza con quanto contemplato dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012, la società richiede ai componenti delle commissioni di gara, espressa dichiarazione che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

7. Tutela del personale che effettua segnalazioni di illecito (“whistleblower”)

Con la delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l'ANAC ha adottato lo “Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001”, in attuazione del co. 5 dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 come novellato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179.

Nella sostanza, le modifiche introdotte all'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 hanno ribadito i principi generali dell'art. 1, comma 51, della L. 190/2012; in particolare l'obiettivo è la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai “dipendenti pubblici”. La nuova formulazione dell'art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori:

- I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3;

- I dipendenti degli enti pubblici economici;
- I dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In particolare, per quanto riguarda le società a controllo pubblico, esse coincidono con quelli di cui all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- I lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. L'ANAC chiarisce su questo punto che la disposizione sembra riferirsi a tutte quelle situazioni in cui un'impresa si trovi a fornire beni e servizi o a realizzare un'opera nei confronti dell'amministrazione anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, ad avviso dell'ANAC, la disciplina sulla tutela si applica a tali soggetti solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione per la quale l'impresa opera.

Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano. Ciò in quanto lo stesso legislatore ha chiaramente distinto la trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite, che possono essere effettuate esclusivamente dai dipendenti pubblici, dalla comunicazione dell'adozione di misure ritenute ritorsive che possono essere trasmesse all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'obiettivo primario della Legge è quello di fare in modo che il segnalante/dipendente pubblico non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell'interesse pubblico. Ed al riguardo, in estrema sintesi, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. In caso di licenziamento, è previsto il diritto del segnalante licenziato alla reintegra nel posto di lavoro da parte del giudice. L'ANAC ha precisato, inoltre, che è a carico dell'amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa e che tali atti, qualora discriminatori o ritorsivi sono nulli.

Sempre l'ANAC ha precisato che per misure discriminatorie si intendono “le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili”. E inoltre prevista espressamente la garanzia dell'anonimato del dipendente pubblico che segnala episodi di corruzione. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti di cui all'artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Tuttavia, sempre l'ANAC, ha precisato che il concetto di “anonimato” non deve essere inteso come sinonimo di “segnalazione anonima”. La tutela dell'anonimato presuppone che la segnalazione provenga da dipendenti individuabili e riconoscibili (il garantire la riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità); al contrario, le segnalazioni anonime sono tali da non consentire l'individuazione del dipendente che le effettua. Tuttavia, le segnalazioni anonime possono essere comunque considerate qualora si presentino adeguatamente

circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le Linee Guida chiariscono che le segnalazioni devono essere fatte per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e devono riguardare sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità dell'amministrazione a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.

Nel merito della gestione delle segnalazioni, l'ANAC raccomanda, alle amministrazioni di promuovere presso i dipendenti il ricorso al canale interno, favorendo, in prima istanza, l'inoltro della segnalazione al RPCT. Tale raccomandazione discende da una logica di conformità alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937.

Per quanto riguarda le comunicazioni di misure ritorsive la norma prevede, invece, che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1).

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, e dalla stessa devono essere chiari:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Al riguardo, l'ANAC consiglia alle amministrazioni di mettere a disposizione, sui propri siti istituzionali, moduli/questionari, per guidare il whistleblower a rendere esaustivo il contenuto delle segnalazioni. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Inoltre, con riguardo al canale di comunicazione l'indicazione legislativa, inoltre, è quella di rafforzare la raccomandazione a predisporre apposite procedure e, possibilmente, piattaforme informatiche per le segnalazioni whistleblowing. a) Al riguardo, si rappresenta che ANAC mette a disposizione degli enti una procedura "open source" riutilizzabile i cui dettagli sono riportati su: <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing>¹

Le Linee Guida ANAC ribadiscono il ruolo del RPCT in merito alla gestione delle segnalazioni.

Infatti, la legge 179/2017 assegna al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni; il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute", da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell'art. 54-bis, pena le sanzioni pecuniarie dell'Autorità (co. 1 e 6, art. 54-bis). Il RPCT è pertanto il soggetto

¹ V. comunicazione su [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. Per l'attività istruttoria, finalizzata alla valutazione sulla insussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis, il RPCT può utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall'ANAC, ovvero:

- a) Manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) Manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- c) Manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) Manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'ANAC;
- e) Accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) Mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nei casi di cui alle lett. c) e g), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Ad avviso dell'ANAC, spetta al RPCT compiere una prima imparziale analisi sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Nel caso, invece, il RPCT ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

L'ANAC chiarisce che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, concernente in generale i poteri del

RPCT.

In considerazione dei numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al RPCT nonché dell'ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, l'ANAC ritiene fondamentale che questi possa avvalersi, laddove le dimensioni organizzative lo consentano, di un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni. Qualora l'amministrazione o ente decida di costituire il gruppo di lavoro, è raccomandabile che:

- Sia composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'ente;
- I componenti siano identificati in apposito atto organizzativo. Al riguardo, l'ANAC ritiene che, a maggior tutela del segnalante e per favorire un clima di fiducia all'interno dell'Amministrazione, tale atto debba essere pubblicato sulla intranet dell'amministrazione o dell'Ente.

In base alla nuova formulazione dell'art. 54-bis, co. 6, il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il RPCT la sanzione pecuniaria che ANAC irroga ai sensi del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio", adottato dall'Autorità.

Il RPCT rende conto, con modalità stabilite dall'Amministrazione nel PTPCT o in altro atto organizzativo ad esso collegato, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tanto premesso, è obiettivo del PTPCT 2022-2024 disciplinare la tutela del whistleblower definendo i seguenti obiettivi:

- a) Approvazione entro il primo semestre del 2022, di un atto organizzativo che definisca:
 - Il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari e secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida dell'ANAC di cui alla delibera n. 469 del 9 giugno 2021;
 - Le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing;
 - La pianificazione delle iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.
- b) Adozione, entro l'anno 2022, di una piattaforma informatica mutuata da quella predisposta da ANAC per la ricezione e gestione delle segnalazioni. Dell'adozione di tale piattaforma, verrà data segnalazione nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile.
Considerati i tempi tecnici per l'attuazione dell'obiettivo di cui al precedente punto b), nel transitorio può essere adottata la procedura tradizionale della segnalazione in busta chiusa indirizzata al RPCT; tali segnalazioni, devono

essere protocollate in apposito registro riservato. Per l'esercizio di tale modalità:

- Deve essere utilizzato il modulo predisposto da ANAC, reperibile sul sito <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120643/Modulo+segnalazioni+WB+-+2022.docx/80f4b6da-b0cb-718a-ac12-f83a265cb6b6?t=1641569269913> e pubblicato sul sito web istituzionale di DTT S.c.a.r.l.
- La segnalazione deve essere inviata esclusivamente per posta ordinaria, per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegna *brevi manu* all'indirizzo della sede legale della società². Sul plico chiuso, deve essere espressamente indicato “*Al RPCT Riservata Personale – Whistleblowing*”. In assenza di tale esplicitazione, la segnalazione non potrà confluire nel registro riservato.

8. Formazione

La DTT S.c.a.r.l, anche tenuto conto di quanto rilevato in sede di monitoraggio del PTPCT 2021-2023, adotterà un piano di formazione orientato all'aggiornamento delle competenze del personale sui punti cardine delle aree amministrative ritenute di attenzione anche nell'ambito del PTPCT.

IV. Monitoraggio e aggiornamento del PTPCT 2022 – 2024

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio.

Nel periodo di attuazione del Piano, anche in relazione al suo carattere dinamico ed alla necessità di continuo adattamento/aggiornamento, sarà posta in essere a cura del RPCT una attività di impulso nei confronti dei Responsabili della struttura della società, al fine di avere riscontri concreti ed effettivi sull'attuazione della strategia anticorruzione.

Il monitoraggio avverrà su base semestrale e consentirà un eventuale riesame critico delle misure, che potranno subire adattamenti ed aggiornamenti sia in base ai risultati rilevati, sia per effetto di adempimenti normativi sopravvenuti, sia in conseguenza di proposte di correttivi che possano favorire una più incisiva ed efficace azione di prevenzione.

Altro elemento di riscontro della fase di attuazione del PTPCT sarà costituito dall'esito delle verifiche del modello 231 effettuate dall'Organismo di Vigilanza (OdV) dal quale potranno discendere elementi migliorativi per la successiva revisione del PTPCT.

A seguito dell'attività di monitoraggio sarà valutato il riesame delle fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi eventualmente trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Ciò premesso, le azioni di monitoraggio riguarderanno:

- **Monitoraggio del verificarsi degli eventi anomali o condotte non conformi al contenuto del Piano.**

I Responsabili di struttura comunicheranno al RPCT l'eventuale verificarsi di

² DTT S.c.a.r.l. c/o C.R. ENEA Via Enrico Fermi 45 00044 Frascati (RM)

eventi anomali o condotte non conformi ai contenuti e alle misure previste dal Piano. La comunicazione al RPCT dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla intervenuta conoscenza dell'evento anomalo e/o della condotta non conforme;

- **Monitoraggio delle misure di prevenzione specifiche previste dal PTPCT**
Sempre con cadenza semestrale i Responsabili di struttura effettueranno il monitoraggio delle misure di prevenzione riportate nell'**Allegato B- Catalogo delle Misure**.

Gli esiti del monitoraggio saranno riportati nella Relazione annuale del RPCT che sarà pubblicata sulla sezione Società trasparente del sito web istituzionale della società.

V. Trasparenza

La Legge 190/2012 ha fatto del principio della trasparenza uno dei cardini delle politiche di prevenzione della corruzione e, in attuazione delle delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, contenuta nella predetta legge, è stato adottato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Con il D.lg. 25 maggio 2016, n. 97, emanato in attuazione della predetta delega, sono state apportate significative modifiche, semplificazioni ed integrazioni all'originario D.lgs. n. 33/2013.

Il PNA ANAC 2019 ribadisce che una delle principali novità del D.lgs. n. 97/2016, è la piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il PNA precisa, ancora, che un'altra caratteristica essenziale della sezione Trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ogni fase relativa ad un obbligo di pubblicazione.

L'Autorità, nella delibera n. 1310/2016 (cui rinvia il PNA 2019), ha indicato che il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Ciò premesso, nell'**Allegato C – Flussi Informativi** sono riportati i dati oggetto di pubblicazione nonché l'indicazione dei Responsabili della struttura tenuti alla pubblicazione dei dati.

Le tipologie di dati inseriti o da inserire all'interno della sezione "Società Trasparente" della sono conformi ai requisiti minimi riportati nell'Allegato A al D.lgs. n. 33/2013 nonché al documento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016".

Con riguardo all'Allegato C – Flussi Informativi, si precisa che:

- Nelle colonne denominate "*Categorie di dati*" e "*Tipologie di dati*" sono riportati le informazioni/dati oggetto di pubblicazione.
- Nella colonna denominata "*Struttura responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati*" sono individuati i soggetti responsabili della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati di propria competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- Nella colonna denominata "*Frequenza di trasmissione e di aggiornamento dei*

dati” sono indicate le scadenze di aggiornamento di dati, informazioni e documenti. Nel dettaglio è indicata la tempistica di aggiornamento espressamente prevista per ogni singolo obbligo di pubblicazione contenuto nelle disposizioni normative vigenti in materia.

Inoltre, al fine di semplificare eventuali verifiche circa la consistenza dell’obbligo, sono altresì riportati i riferimenti normativi relativi a ciascun obbligo; laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013 non sono applicabili alla società perché non riguardano in alcun modo l’attività che svolge la società, le relative categorie di dati non sono riportate. Il RPCT è responsabile della pubblicazione dei dati, conformi all’**Allegato C – Flussi Informativi**. La pubblicazione dei dati avverrà in formato aperto, formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi. Le informazioni e i dati pubblicati potranno essere riutilizzati da terzi senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità (art.7, D.lgs. n. 33/2013).

VI. Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico e Registro degli accessi

Il diritto di accesso civico è disciplinato agli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 33/2013, a seguito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 97/2016, che esteso l’ambito soggettivo del D.lgs. 33/2013, anche alle società in controllo pubblico come definite dal D.lgs. 175/2016.

- **Accesso civico semplice**

Concerne il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.). La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT. Quest’ultimo, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede entro il termine di 30 giorni a far pubblicare il documento o il dato nella sezione “Società trasparente” nel sito web istituzionale della società, dando al richiedente comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e indicando il collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato ne dà, comunque, comunicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale. Qualora non ci sia l’obbligo di pubblicare i dati richiesti, il RPCT provvede comunque, entro il termine di 30 giorni, a inoltrare al richiedente una risposta in tal senso.

- **Accesso civico generalizzato**

Concerne il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’ articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla data in cui la società ha ricevuto la domanda, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Per la DTT S.c.a.r.l. la decisione è assunta dal RPCT con provvedimento motivato.

- **Registro degli accessi**

DTT S.c.a.r.l. dà attuazione con Registro degli accessi in cui sono elencate le richieste di Accesso Civico Semplice e di Accesso Civico Generalizzato (FOIA) che conterrà le seguenti informazioni: tipo di richiesta, data di presentazione della richiesta, oggetto della richiesta, eventuale presenza di controinteressati, esito della richiesta, data del provvedimento e sintesi della motivazione.

L'elenco delle richieste viene aggiornato periodicamente, come indicato nelle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

VII. Dati ulteriori

Sempre nell'ottica che la trasparenza costituisce la principale misura di prevenzione della corruzione, il primario obiettivo strategico non può che tradursi nella promozione di maggiori livelli di trasparenza. In adempimento a quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, saranno stati pubblicati sul sito istituzionale della società, all'interno della sezione "Società Trasparente", nella sotto sezione "Altri contenuti", i dati e le informazioni ulteriori relativi all'"Ordine del giorno delle sedute del C.d.A." salvo motivata esclusione per motivi strategici ovvero di tutela della riservatezza. Nella medesima sezione è pubblicato, altresì, l'indicatore delle visite del sito istituzionale, "Sezione Società Trasparente".